



REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE DEGLI STUDENTI PER L'ANNO ACCADEMICO 2009/2010

Indice

Capitolo 1	Parte generale		
	1.0	Definizioni	1
	1.1	Ammontare della contribuzione per studente. Riduzioni ed esoneri	1
	1.2	Riduzione della contribuzione per condizione economica	3
	1.3	Esclusione dalla riduzione della contribuzione	4
	1.4	Deroga presentazione, correzione e rinuncia autocertificazione	4
	1.5	Accertamenti e sanzioni	4
	1.6	Norme generali	5
Capitolo 2	Studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea specialistica/magistrale		
	2.1	Riduzione della contribuzione per merito	6
	2.2	Termini	6
Capitolo 3	Studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione e disposizioni connesse		
	3.1	Termini	9
	3.2	Contribuzione relativa a procedure di carriera	10

Allegati

Allegato 1	Articolo 5 DPCM 9 aprile 2001 "I criteri per la determinazione delle condizioni economiche"	12
Allegato 2	Decreto Ministeriale 21 marzo 2002 (ai sensi dell'art. 13, comma 5, DPCM 9 aprile 2001)	13
Allegato 3	Decreto Ministeriale 23 aprile 1999	14

Capitolo 1 Parte generale

1.0 DEFINIZIONI

Nel seguito del presente regolamento:

- a. per DPCM si intende il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari", ai sensi dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;
- b. per studenti si intendono gli immatricolati/iscritti: nel capitolo 2, ai corsi di laurea e laurea specialistica/magistrale; nel capitolo 3, alle scuole di specializzazione e ai dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'ateneo;
- c. per riduzione si intende la riduzione parziale o l'esonero totale concessi: nel capitolo 2, per condizioni economiche e per merito; nel capitolo 3, esclusivamente per condizioni economiche;
- d. per contribuzione per studente si intende l'importo della tassa di immatricolazione/iscrizione universitaria, con esclusione della tassa di compartecipazione al finanziamento dell'attività sportiva universitaria (CUS) di € 6,00 e della tassa regionale per il diritto allo studio di € 98,00, comunque inglobata con il versamento della prima rata; sono esclusi dal pagamento della tassa regionale gli iscritti medici alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria ai sensi della Legge regionale n. 4 del 3 gennaio 2005;
- e. per studenti stranieri si intendono gli studenti non appartenenti alle seguenti categorie: cittadini dell'Unione Europea, studenti ai quali è stato riconosciuto lo status di apolide o di rifugiato politico e matricole di cortesia. Nel caso di studenti con più cittadinanze è considerata prevalente quella italiana o comunque quella più coerente con la domiciliazione dello studente;
- f. nel presente regolamento l'anno accademico 2009/2010 è da intendersi anno 2010 limitatamente ai corsi di dottorato di ricerca.

1.1 AMMONTARE DELLA CONTRIBUZIONE PER STUDENTE. RIDUZIONI ED ESONERI

1.1.1 Ammontare della contribuzione

L'ammontare massimo della contribuzione per studente per l'anno accademico 2009/2010 è di € 1.896,00. La contribuzione copre tutti i costi dei servizi universitari, tranne quelli espressamente previsti all'art. 1.1.4.

1.1.2 Riduzioni ed esoneri

La contribuzione per studente viene ridotta, a domanda, secondo quanto di seguito stabilito: nel capitolo 2, in relazione alle condizioni economiche fino ad un massimo di € 1.638,00 ed in relazione ai requisiti di merito fino ad un massimo di € 258,00; nel capitolo 3, in relazione alle sole condizioni economiche fino ad un massimo di € 1.896,00.

Le riduzioni a domanda non sono concesse agli studenti che, entro i termini e con le modalità di seguito stabilite, non avranno presentato la relativa autocertificazione.

Sono d'ufficio esonerati totalmente dalla contribuzione, a norma delle disposizioni vigenti, gli studenti appartenenti alle seguenti categorie:

- a) assegnatari di borse di studio concesse a norma dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana e idonei al loro ottenimento. Al fine di garantire continuità all'erogazione dei benefici del diritto allo studio, coloro che conseguono il titolo in un appello che inizia nel periodo 1 gennaio - 1 marzo 2010 e proseguono alla laurea specialistica/magistrale non a ciclo unico saranno iscritti al 2° anno per l'anno accademico 2010/2011;
- b) assegnatari di borse di studio erogate dall'Università di Pisa sul proprio bilancio, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del DPCM;
- c) i titolari di borsa di studio di dottorato di ricerca conferita ai sensi del Decreto MURST n. 224 del 30 aprile 1999 e del Regolamento di Ateneo in materia di dottorato. Coloro che sono contemporaneamente iscritti anche ad altro corso di studi, sono esonerati dal pagamento della contribuzione limitatamente al corso di dottorato. In caso di rinuncia o decadenza dalla borsa di studio, vale quanto stabilito all'articolo 3.2.4;
- d) stranieri assegnatari di borsa di studio del governo italiano, a seguito di acquisizione, da parte degli uffici, di notizie certe sulla predetta condizione. Nelle more dell'acquisizione delle suddette notizie, e comunque non oltre il 15 marzo 2010, ogni termine relativo alla contribuzione universitaria viene sospeso. Nel caso di mancato conferimento della borsa, entro il termine suddetto l'interessato può, senza oneri aggiuntivi, regolarizzare la

- propria posizione ovvero, senza alcun onere, recedere dall'immatricolazione o rinunciare agli studi entro il 30 aprile 2010;
- e) vincitori di gare o assegnazioni di premi di studio istituiti dall'ateneo anche in collaborazione con altri enti di importo pari alla contribuzione dell'immatricolazione; tali studenti sono comunque tenuti al versamento della tassa regionale;
 - f) a domanda, presentata entro il 15 marzo 2010, gli studenti che autocertifichino la condizione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 66%. Nel caso in cui al momento dell'iscrizione, a fronte di una richiesta precedente, la visita medica non sia stata effettuata ovvero la relativa certificazione non sia disponibile, lo studente è tenuto al versamento della prima rata. Tale importo sarà comunque rimborsato previa presentazione della relativa documentazione, compatibilmente con i requisiti di cui al precedente comma;
 - g) a domanda, gli studenti che, per cause riconducibili a ritardi dell'Università di Pisa, siano impossibilitati a fruire per l'intero anno accademico dei servizi didattici e amministrativi.

Gli studenti di cui alle lettere a) ed f) sono esonerati da tutti i tipi di contribuzione universitaria, ad eccezione di quella per servizi accessori di cui all'articolo 1.1.4.

Sono altresì esonerati dalla tassa per il finanziamento dell'attività sportiva gli studenti appartenenti alle categorie a), b), c), d), f) e g).

1.1.3 Contribuzioni specifiche

L'ammontare della contribuzione è stabilito forfetariamente, indipendentemente da condizioni economiche e di merito ed anche per conseguire ulteriori titoli, in:

- a. € 258,00 per chi abbia compiuto il cinquantesimo anno d'età o lo compia entro il 31 dicembre 2009;
- b. € 258,00 per chi è dipendente a tempo indeterminato dell'Università di Pisa, della Scuola Normale di Pisa, della Scuola Superiore "S. Anna" di Pisa, del Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e delle Finanze di Lucca, dell'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana - Sede di Pisa e dell'IMT di Lucca. Inoltre, per il personale dell'ateneo in servizio a tempo determinato da almeno sei mesi alla data di immatricolazione o di iscrizione al corso di studi; l'anno seguente l'agevolazione può essere confermata a condizione che lo studente sia ancora dipendente dell'università;
- c. € 150,00 per studenti detenuti (tale importo copre integralmente gli oneri amministrativi in caso di trasferimento).

L'ammontare della contribuzione per studenti del corso di laurea in Ingegneria gestionale, versione teledidattica, per l'anno accademico 2009/2010 è di € 500,00. Tali studenti sono inoltre tenuti eventualmente al pagamento di un diritto di fruizione del servizio teledidattico, secondo gli importi e le rateazioni stabilite in apposita convenzione.

L'Accademia Navale di Livorno corrisponde per gli allievi iscritti all'Università di Pisa un importo definito sulla base degli accordi vigenti.

La tassa di iscrizione ai corsi singoli è di € 25,00 per ogni credito. Ai soli fini del presente regolamento, gli esami del vecchio ordinamento sono valutati secondo il rapporto una annualità/10 crediti.

E' prevista una indennità di mora pari a € 200,00 ogni qualvolta lo studente presenti domanda di laurea tra il 29° e il 15° giorno precedente l'inizio dell'appello, non rimborsabile in caso di rinuncia all'appello.

L'importo delle tasse a carico degli studenti che intendano sostenere esami di stato presso l'Università di Pisa, oltre alla tassa erariale e alla tassa regionale di abilitazione, è di € 300,00. Per gli studenti non dichiarati idonei nella prima sessione, l'importo delle tasse per la successiva sessione è di € 150,00. Detta contribuzione copre tutti i costi necessari per lo svolgimento delle relative pratiche amministrative.

Gli studenti che intendano sostenere l'esame per la patente europea del computer (ECDL) sono tenuti al pagamento delle tasse previste dall'apposita delibera del Consiglio d'Amministrazione, solo in caso che l'esame non rientri nel suo percorso formativo o negli specifici casi di ripetizione dello stesso.

1.1.4 Contribuzione servizi accessori

Tutti gli studenti, sono tenuti al pagamento di una tassa di € 6,00, quale compartecipazione al finanziamento dell'attività sportiva universitaria (CUS). Il mancato pagamento della tassa nei

termini implica l'irregolarità della posizione amministrativa (art. 24 c. 5 Regolamento didattico di Ateneo).

Coloro che intendano partecipare ai concorsi per l'accesso a corsi a numero chiuso o programmato sono tenuti al pagamento di € 55,00 per ciascun concorso non rimborsabili, né cumulabili con la contribuzione universitaria, quale compartecipazione ai costi amministrativi per accedere ai corsi suddetti. Tale tassa è dovuta anche in caso di selezione per titoli per l'ammissione con abbreviazione di corso.

Coloro che si iscrivano ad uno o più test ai fini della valutazione della preparazione iniziale, sono tenuti al pagamento di € 15,00, non compensabili con la contribuzione universitaria, quale compartecipazione ai costi amministrativi. Le singole facoltà possono prevedere un ulteriore contributo integrativo massimo di ulteriori € 15,00.

La tassa di equipollenza è di € 200,00.

La tassa per il rilascio dei duplicati dei seguenti documenti è da corrispondere nei soli casi di smarrimento, furto e/o deterioramento:

- Tessera magnetica € 10,00
- Libretto universitario (anche di tirocinio) € 15,00
- Diploma € 30,00

La tassa per il rilascio del duplicato della tesi finale del corso di studio è fissata in € 0,10 a pagina.

1.2 RIDUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE PER CONDIZIONE ECONOMICA

1.2.1 Criteri per la determinazione della situazione economica

La situazione economica dello studente è valutata sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e secondo quanto stabilito dall'articolo 5 del DPCM 9 aprile 2001 (Allegato 1), fatto salvo quanto stabilito all'articolo 1.2.4.

Il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione dell'ISEE nella misura del 50% come stabilito al comma 6 dell'articolo 5 del DPCM 9 aprile 2001.

Ai fini della valutazione della sussistenza dei requisiti per l'individuazione dello studente "indipendente":

- lo studente coniugato è sempre considerato indipendente dalla famiglia di origine;
- il limite di € 6.500,00 previsto dal comma 3 dell'articolo 5 del DPCM 9 aprile 2001 è da considerarsi riferito ad un nucleo familiare di una persona e quindi da riparametrarsi con i coefficienti previsti nei casi di nuclei pluripersonali;
- la residenza esterna all'unità abitativa della famiglia d'origine prevista dal comma 3 dell'articolo 5 del DPCM 9 aprile 2001 è da intendersi da almeno due anni rispetto alla presentazione della domanda per la prima volta.

I redditi percepiti all'estero e i patrimoni esteri sono valutati secondo quanto disposto ai commi 7 e 8 dell'articolo 5 del DPCM 9 aprile 2001.

1.2.2 Fasce di ISEE

Sono determinate le seguenti fasce di ISEE e le conseguenti riduzioni per reddito:

Fasce	Limiti di ISEE	Riduzione per reddito studenti capitolo 2	Riduzione per reddito studenti capitolo 3
I	Fino a € 15.000,00	1.638	1.896
II	Oltre € 15.000,00 e fino a € 40.000,00	$1.638 - [42,30 \cdot (ISEE - 15)]$ Max. 1638 Min. 580,5	$1.896 - [51,48 \cdot (ISEE - 15)]$ Max. 1896 Min. 609
III	Oltre € 40.000,00 e fino a € 56.000,00	$36,28 \cdot (56 - ISEE)$ Max. 580,5 Min. 0	$38,06 \cdot (56 - ISEE)$ Max. 609 Min. 0
IV	Oltre € 56.000,00	Nessuna riduzione	Nessuna riduzione

Le riduzioni come sopra determinate sono arrotondate per eccesso quando la frazione è uguale o superiore a 0,05, per difetto quando è inferiore.

1.2.3 Ulteriori riduzioni per reddito

E' applicato un beneficio pari al 15% della riduzione per reddito agli studenti "fuori sede", cioè residenti in comuni diversi da quello dell'università sede amministrativa, con tempi di percorrenza, tra detti comuni, mediante mezzi pubblici di trasporto, superiori ad un'ora, così come definiti dal Piano di Indirizzo Generale Integrato 2006/2010, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale Toscana n. 93 del 20/09/2006.

E' altresì applicato un beneficio pari al 5% della riduzione per reddito agli studenti che abbiano nel nucleo familiare di appartenenza altri membri iscritti all'Università di Pisa nell'anno accademico 2009/2010.

La sommatoria di tutte le riduzioni non potrà comunque superare la soglia massima prevista per la riduzione per condizione economica.

1.2.4 Riduzione per reddito per studenti stranieri

L'ammontare della riduzione della contribuzione per condizione economica per gli studenti stranieri, fatto salvo quanto disposto al comma successivo, è data dalle seguenti formule:

- Nel capitolo 2
€ 1.638,00 - [€1.638,00 / coefficiente di correzione rel. al valore del reddito medio nazionale a parità di potere di acquisto) (Allegato 3) fino ad un massimo di € 1.638,00 e salvo eventuali riduzioni per merito (da cui sono esclusi quelli con coefficiente pari o inferiore a 1];
- Nel capitolo 3
€ 1.896,00 - [€1.896,00 / coefficiente di correzione rel. al valore del reddito medio nazionale a parità di potere di acquisto] (Allegato 3).

Agli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri (Allegato 2), in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, è applicata la massima riduzione della contribuzione per condizione economica.

Ai fini della valutazione della condizione economica, per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici ed apolidi si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia.

1.2.5 Situazioni particolari

Ai soli fini della riduzione della contribuzione, l'Università valuta situazioni particolari che non risultano dall'indicatore ISEE nei casi di:

- **sostanziale riduzione dell'indicatore della situazione economica** del nucleo familiare, sopravvenuta fra il 1 gennaio 2009 e il 2 novembre 2009 e che non risulta riflessa nelle dichiarazioni dei redditi per l'anno 2008;
- **calamità naturale.**

L'istanza deve integrare il modulo di autocertificazione e deve essere corredata di idonea documentazione, da presentarsi o spedire a mezzo raccomandata a.r. al Magnifico Rettore, entro i termini previsti per la presentazione dell'autocertificazione.

Su tali istanze dispone il dirigente competente, eventualmente sentita la commissione "Didattica ed attività studentesche".

1.3 ESCLUSIONE DALLA RIDUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE

Sono esclusi dalla riduzione della contribuzione sia per condizione economica che per merito, gli studenti:

- a) che non presentano la relativa autocertificazione e che non regolarizzano l'iscrizione entro i termini stabiliti;
- b) iscritti al corso di laurea in Ingegneria gestionale, versione teledidattica, di cui all'art. 1.1.3;
- c) iscritti medici alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria;
- d) che, nel corso della propria carriera universitaria, siano stati assoggettati a sanzioni in seguito al non assolvimento di obblighi nei confronti delle aziende per il diritto allo studio ovvero si siano sottratti agli accertamenti riguardanti la veridicità delle dichiarazioni rese ai fini della fruizione di benefici concessi dalle aziende per il diritto allo studio o dalle università.

Sono inoltre esclusi, solo dalla riduzione della contribuzione per merito, gli studenti:

- che non beneficiano di alcuna riduzione per condizione economica;
- iscritti ai corsi di studio ante riforma di cui al decreto ministeriale 509/1999;
- iscritti all'università da un numero di anni accademici superiore alla durata normale degli studi aumentata di uno;
- iscritti ai corsi singoli di transizione;
- provenienti da altro ateneo, per l'anno accademico nel quale il trasferimento è avvenuto
- in possesso di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica/magistrale che si immatricolano ad una laurea triennale o specialistica/magistrale e in possesso di laurea triennale che si immatricolano ad una laurea triennale;
- che hanno già conseguito un diploma di specializzazione o il titolo di dottore di ricerca.

1.4 DEROGA PRESENTAZIONE, CORREZIONE E RINUNCIA AUTOCERTIFICAZIONE

Gli studenti che non presentano la richiesta di riduzione della contribuzione entro i termini stabiliti dagli articoli 2.2.1 e 3.1.1 hanno facoltà di farlo:

- gli immatricolati e iscritti ai corsi di laurea e laurea specialistica/magistrale versando un'ammenda (causale RID AM) di € 300,00 entro il 15 marzo 2010;
- gli immatricolati e iscritti ai corsi di dottorato e specializzazione versando un'ammenda (causale RID AM) di € 300,00 entro il 30 aprile 2010.

Tale ammenda sarà sommata all'ammontare della contribuzione dovuta.

Gli studenti che, avendo avanzato la richiesta di riduzione della contribuzione, vogliono correggerla o ritirla, rinunciando ai benefici connessi, possono apportare le opportune modifiche ai dati inviati, entro la scadenza del 30 aprile 2010 oppure entro 30 giorni dalla data della richiesta di riduzione, nel caso in cui la presentazione sia successiva al 30 aprile 2010.

Trascorso tale termine, l'università non accetterà alcuna modifica della situazione costituitasi, anche ai fini degli accertamenti e delle sanzioni previste all'art. 1.5.

1.5 ACCERTAMENTI E SANZIONI

1.5.1 Accertamenti

Qualora lo scambio di informazioni tra l'amministrazione universitaria, l'INPS e l'Agenzia delle Entrate non sia ritenuta soddisfacente ai fini della verifica delle dichiarazioni rese dagli studenti in sede di autocertificazione, potranno essere effettuati accertamenti a campione - comunque determinato con criteri statistici impersonali - della veridicità delle informazioni fornite dallo studente nell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa. I suddetti accertamenti saranno compiuti per un numero almeno pari al **20%** delle autocertificazioni prodotte dagli studenti (compresi gli studenti congedati, rinunciatari o laureati), non assegnatari di borse di studio ovvero idonei inclusi nelle relative graduatorie, che abbiano ottenuto riduzioni di contribuzione.

L'estrazione, effettuata tra tutti coloro che hanno presentato autocertificazione e che hanno avuto una qualsiasi riduzione di tasse universitarie, dovrà avvenire secondo criteri casuali e nel rispetto delle seguenti percentuali:

- il 50% delle autocertificazioni tra tutti coloro che hanno avuto una riduzione superiore al 70% della contribuzione;
- il 30% delle autocertificazioni tra tutti coloro che hanno avuto una riduzione compresa tra il 30% e il 70% della contribuzione;
- il 20% delle autocertificazioni tra tutti coloro che hanno avuto una riduzione inferiore al 30% della contribuzione.

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni l'Università di Pisa si potrà avvalere anche degli accertamenti, di cui all'art. 4, comma 10 e 11, del DPCM, compiuti dall'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, nonché dagli altri enti preposti, sugli assegnatari di borse di studio ovvero sugli idonei inclusi nelle relative graduatorie.

Ulteriori accertamenti potranno essere disposti dal dirigente competente, su segnalazione dell'Ufficio, quando vi siano elementi idonei a far presumere casi di dolo e di grave irregolarità.

1.5.2 Sanzioni pecuniarie

In caso di difformità tra l'indicatore della situazione economica equivalente risultante dall'accertamento di cui sopra e l'indicatore della situazione economica equivalente dichiarato nell'autocertificazione, sarà applicata, oltre all'integrazione delle tasse derivante dal ricalcolo, una sanzione pecuniaria pari al doppio di tale integrazione.

Agli studenti che si sottopongono volontariamente all'accertamento dell'autocertificazione, prima dell'estrazione del campione, sarà applicata, oltre all'integrazione delle tasse derivante dal ricalcolo, una sanzione pecuniaria pari alla metà di tale integrazione. L'importo dato dall'integrazione sommato a quello della sanzione pecuniaria di cui sopra non potrà comunque essere inferiore a € 30,00.

Agli studenti che a seguito di accertamento volontario avranno diritto ad un rimborso sarà applicata una trattenuta sullo stesso nel limite massimo di € 30,00 per oneri amministrativi.

Gli studenti che si sottrarranno all'accertamento richiesto saranno tenuti al pagamento immediato dell'integrazione, tra quanto già pagato e la contribuzione massima, e di una sanzione pecuniaria forfetaria di **€ 1.500,00**.

1.5.3 Sanzioni amministrative

Gli studenti responsabili saranno inoltre passibili di sanzione anche in termini amministrativi da parte dell'Università; a seconda della gravità del dolo, tali sanzioni potranno comportare la perdita dei benefici presenti e futuri e la sospensione dello studente dalla carriera per uno o più anni. Gli studenti che si sottraggono all'accertamento saranno sospesi per un anno accademico.

I casi di riconosciuta omissione o falsità verranno pubblicizzati a cura dell'Ateneo e comunicati alle università ed alle aziende regionali per il diritto allo studio universitario.

1.6 NORME GENERALI

L'eventuale mancata ricezione postale dei documenti per i pagamenti, non esonera lo studente dall'onere di pagare la contribuzione dovuta entro le scadenze indicate nel presente regolamento. La richiesta di riduzione tasse deve essere effettuata tramite il portale Alice entro le ore 14,00 del giorno di scadenza, salvo scadenze personalizzate comunicate specificatamente e per particolari situazioni al singolo studente.

Capitolo 2 Studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea specialistica/magistrale

2.1 RIDUZIONE DELLA CONTRIBUZIONE PER MERITO

2.1.1 Immatricolati ai corsi di laurea e laurea specialistica/magistrale a ciclo unico

LIMITI DI ISEE	RIDUZIONE PER MERITO
Fino a € 56.000,00	€ 8,60 per ogni centesimo oltre 70 o € 14,40 per ogni sessantesimo oltre 42 fino a un massimo di € 258,00
Oltre € 56.000,00	Nessuna riduzione

Per gli studenti che hanno conseguito un diploma all'estero sarà determinato il voto di maturità riportando il voto estero in centesimi sulla base delle dichiarazioni di valore rilasciate dai consolati competenti.

Isritti al primo anno della laurea specialistica/magistrale non a ciclo unico

Per gli studenti iscritti (ad eccezione dei preiscritti) al primo anno della laurea specialistica/magistrale non a ciclo unico, la riduzione per merito è concessa a coloro che hanno conseguito la laurea di primo livello (anche diploma universitario) con un voto di laurea compreso tra 91 e 110 (in caso di lode si considera 111), applicando la seguente formula: $R_M = € 12,9$ per ogni punto oltre 91 fino ad un massimo di € 258,00.

2.1.3 Isritti ad anni successivi al primo

Gli studenti iscritti ad anni successivi al primo possono beneficiare di riduzioni per merito sulla base degli esami sostenuti dall' 11 agosto 2008 al 10 agosto 2009 presso l'Università di Pisa.

Al fine di riferire il rendimento dello studente allo specifico corso di studio k si calcola il voto medio $V_{med,k}$ quale somma delle votazioni riportate dall' 11 agosto 2008 al 10 agosto 2009 da tutti gli studenti iscritti al corso di studio k , diviso per il numero degli esami sostenuti. Nel caso in cui il $V_{med,k}$ sia superiore a 28, il valore è ricondotto a tale limite.

Ad ogni effetto, dal calcolo di $V_{med,k}$ effettuato al 30 novembre 2009 sono esclusi gli studenti:

- che non hanno mai superato un esame;
- iscritti al vecchio ordinamento;
- che fruiscono di interruzioni temporanee degli studi;
- trasferiti da altra o ad altra sede;
- che si immatricolano con convalida di esami da carriera precedente;
- passati a o provenienti da altro corso di studio.

Sono invece inclusi, sempreché non appartengano ad una delle suddette categorie, gli studenti:

- che hanno rinunciato;
- che hanno nel frattempo conseguito il titolo;
- che non risultano iscritti per l'anno accademico 2009/2010.

La riduzione per merito è definita per ogni corso di studio secondo lo schema seguente:

MEDIA VOTO	$18 - (V_{med,k} - 2,01)$	$(V_{med,k} - 2) - (V_{med,k} + 2)$	$(V_{med,k} + 2,01) - 30$ E LODE
CREDITI ANNUI			
16 - 30	€ 0,00	€ 43,00	€ 86,00
31 - 45	€ 43,00	€ 86,00	€ 172,00
46 - 60 e oltre	€ 86,00	€ 172,00	€ 258,00

Il corso di studio di riferimento per la riduzione per merito per gli studenti passati da altro corso di studio dell'Università di Pisa è quello alla data del 31 dicembre 2009.

2.2 TERMINI

2.2.1 Richiesta di riduzione contribuzione per immatricolati e iscritti

La possibilità di richiedere la riduzione della contribuzione è concessa a tutti gli studenti che sono regolarmente immatricolati o iscritti all'anno accademico 2009/2010 (sia attraverso il pagamento della prima rata che mediante la presentazione della richiesta di benefici DSU¹):

- alla data del 2 novembre 2009;

¹ L'idoneità alla borsa di studio DSU comporta l'esonero totale dalle tasse universitarie e dalla tassa regionale. La sola istanza di attribuzione di posto alloggio non comporta, anche se accolta, l'esonero dalle tasse universitarie e dalla tassa regionale.

- alla data del 31 dicembre 2009 per gli iscritti per la prima volta alla laurea specialistica/magistrale non a ciclo unico.

L'autocertificazione RID deve essere inviata esclusivamente da web attraverso l'area riservata del portale studenti www.studenti.unipi.it. Non saranno prese in considerazione le autocertificazioni trasmesse con modalità diverse. Al termine della procedura telematica, il sistema rilascia apposita ricevuta attestante i dati e le informazioni immesse. Tale ricevuta, che è contraddistinta da un progressivo univoco, costituisce l'unico documento comprovante il corretto invio dell'autocertificazione RID.

I termini per richiedere la riduzione della contribuzione sono i seguenti:

<i>Tipo</i>	<i>Termine</i>	<i>Ulteriori adempimenti</i>
Richiesta di riduzione contribuzione	2 novembre 2009 ore 14,00	Iscrizione entro i termini
Richiesta di riduzione contribuzione per iscrizione per la prima volta a una laurea specialistica /magistrale non a ciclo unico e ai corsi singoli di transizione	31 dicembre 2009 ore 14,00	Iscrizione entro i termini
Richiesta di riduzione contribuzione oltre i termini	15 marzo 2010 ore 14,00	Iscrizione entro i termini e ammenda di € 300,00

Nel caso in cui l'autocertificazione RID sia presentata in ritardo e successivamente ritirata (entro il 30 aprile 2010), lo studente interessato è esentato dal pagamento dell'ammenda di € 300,00.

2.2.2 Termini particolari di presentazione autocertificazione

Gli studenti che si trovino in mobilità (programma Socrates) per tutto il periodo 1 ottobre - 2 novembre 2009 possono presentare la domanda di riduzione della contribuzione entro 15 giorni dal termine ufficiale del periodo di permanenza all'estero, in deroga ai termini di cui all'art. 2.2.1. In una nota di accompagnamento della domanda essi dovranno autocertificare la loro particolare posizione, specificando i termini contrattuali della borsa di mobilità.

È concesso di presentare l'autocertificazione, dopo aver pagato la prima rata delle tasse, entro 15 giorni dalla data di immatricolazione:

- agli studenti trasferendi da altro ateneo, compresi gli studenti con riconoscimento di crediti formativi per carriere svolte in altre università ma non concluse per decadenza o rinuncia, esclusivamente per la contribuzione dell'anno accademico corrente;
- agli studenti in possesso di titolo di studio che consenta il riconoscimento di crediti;

Agli studenti che presentano domanda di ammissione ad un corso di laurea magistrale per l'a.a. 2009/2010 e che alla data del 15 dicembre 2009 non conoscono ancora gli esiti della valutazione dei requisiti curriculari e della preparazione iniziale è concesso di presentare, entro 15 giorni dalla data di effettiva comunicazione degli stessi, l'autocertificazione RID, sia nel caso di iscrizione alla laurea magistrale che ai corsi singoli di transizione. La riduzione è riconosciuta soltanto nel caso in cui la prima rata di immatricolazione sia stata pagata entro il termine suddetto (entro 15 giorni dalla data di effettiva comunicazione degli esiti dei requisiti) o sia stata presentata domanda di borsa di studio DSU entro la scadenza prevista dal relativo bando di concorso.

È concesso di presentare l'autocertificazione entro 15 giorni dalla riattivazione della carriera agli studenti trasferendi verso altro ateneo, in caso di non accettazione della domanda o di mancato svolgimento di atti di carriera nell'ateneo di destinazione.

Restano valide comunque le scadenze ordinarie, se più favorevoli per lo studente.

2.2.3 Rateazione

La rateazione è così strutturata:

Rata	Importo	Scadenza
Prima	€ 258,00	30 settembre 2009
Seconda	€ 546,00	15 marzo 2010
Terza	€ 546,00	30 aprile 2010
Quarta	€ 546,00	15 giugno 2010
TOTALE	€ 1.896,00	

Sono escluse la tassa regionale per il diritto allo studio di € 98,00 da versare unitamente alla prima rata e la tassa CUS di € 6,00 da versare entro la scadenza della seconda rata

Le scadenze di cui sopra potranno essere posticipate per ritardi nella definizione delle procedure imputabili ad organi o uffici dell'Università di Pisa.

Non sono applicate more per ritardati pagamenti, se effettuati a cura di enti pubblici convenzionati per gli studenti iscritti all'Università di Pisa.

Se la differenza tra l'importo massimo delle rate successive e la riduzione della contribuzione è negativo e superiore a € 10,00 il relativo importo verrà rimborsato d'ufficio allo studente. Se il risultato è positivo e superiore a € 10,00 esso dovrà essere versato come segue:

- in unica soluzione con scadenza 15 marzo 2010, se l'importo non supera € 546,00;
- in due rate, con scadenze 15 marzo e 30 aprile 2010, se l'importo supera € 546,00 e non supera € 1.092,00;
- in tre rate, con scadenze 15 marzo, 30 aprile e 15 giugno 2010, se l'importo supera € 1.092,00.

Gli studenti che hanno concorso alla borsa di studio DSU e non hanno ottenuto tale beneficio verseranno la prima rata della contribuzione

- entro il 15 marzo 2010;
- entro la data di chiusura della carriera all'Università di Pisa a seguito di rinuncia, trasferimento o conseguimento titolo senza contestuale prosecuzione alla specialistica/magistrale, formalizzate prima del 15 marzo 2010.

Dilazioni rispetto a tali termini possono essere disposte dall'Università per motivi di definizione di particolari procedure amministrative prevedendo il completamento dei pagamenti entro il 30 luglio 2010 oppure autorizzando ulteriore deroga con provvedimento dirigenziale.

A tutti gli studenti è applicata una mora pari al 5% del relativo importo per ogni ritardato versamento delle rate successive (sono da pagare solo le more di importo superiore a € 10,00), anche in caso di mancata ricezione delle comunicazioni postali.

Gli studenti rinunciatari sono esonerati dal pagamento delle more maturate negli anni accademici d'iscrizione e gli studenti che si trasferiscono ad altro ateneo relativamente all'anno di trasferimento.

La mora per la ritardata immatricolazione/iscrizione è fissata dall'articolo 3 della delibera del Senato accademico n. 164 del 9 giugno 2009 "Procedure e termini per iscrizioni, immatricolazioni, passaggi, trasferimenti e ricongiunzioni delle carriere universitarie" e la sua applicazione è estesa a coloro che riattivano la carriera a seguito di interruzione temporanea degli studi, oltre il periodo previsto per la riattivazione stessa.

2.2.4 Validità delle tasse

Lo studente che:

- consegue il titolo dopo il 30 settembre 2009 è tenuto al pagamento delle rate scadute alla data d'inizio del relativo appello. Chi consegue il titolo in un appello di laurea, il cui inizio è fissato tra il 1 ottobre e il 31 dicembre 2009 e non prosegue per un corso di laurea specialistica/magistrale, ha diritto al rimborso della I rata di € 356,00: tale rimborso non è concesso ai laureandi che si sono iscritti per la prima volta nell'anno accademico 2009/2010 con abbreviazione di corso;
- rinuncia agli studi è tenuto al pagamento delle rate scadute relativamente a tutti gli anni di iscrizione, ivi compreso l'ultimo. Le tasse versate non possono in alcun caso essere fatte valere per una nuova immatricolazione;
- si trasferisce ad altro Ateneo è tenuto:
 - entro il 30 novembre 2009, al versamento corrispondente alla prima rata della tassa universitaria per oneri amministrativi. Se già iscritto non è tenuto ad alcun ulteriore pagamento;
 - dopo il 1 dicembre, al pagamento delle rate scadute.

Lo studente trasferendo verso altro ateneo, che riattivi la carriera presso l'Università di Pisa nello stesso anno accademico a seguito di non accettazione della domanda o di mancato svolgimento di atti di carriera (nell'ateneo di destinazione), è tenuto al pagamento dell'intera contribuzione, calcolata sulla base dell'autocertificazione RID presentata, fatte salve le rate precedentemente pagate.

- si trasferisce da altro ateneo è tenuto al pagamento della prima rata e delle rate che non sono ancora scadute alla data di ricevimento del foglio di congedo.

Capitolo 3 Studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, alle scuole di specializzazione e disposizioni connesse

3.1 TERMINI

3.1.1 Richiesta di riduzione contribuzione

La possibilità di richiedere la riduzione della contribuzione è concessa a tutti coloro che sono regolarmente immatricolati o iscritti all'anno accademico 2009/2010 (sia attraverso il pagamento della prima rata che mediante la presentazione della richiesta di benefici DSU²) alla data del 15 dicembre 2009. Per gli immatricolandi 2009/2010 si applicano i termini e le modalità previste dal bando di concorso.

L'autocertificazione RID deve essere inviata esclusivamente da web attraverso l'area riservata del portale studenti www.studenti.unipi.it. Non saranno prese in considerazione le autocertificazioni trasmesse con modalità diverse. Al termine della procedura telematica, il sistema rilascia apposita ricevuta attestante i dati e le informazioni immesse. Tale ricevuta, che è contraddistinta da un progressivo univoco, costituisce l'unico documento comprovante il corretto invio dell'autocertificazione RID.

I termini per richiedere la riduzione della contribuzione sono i seguenti:

<i>Tipo</i>	<i>Termine</i>	<i>Ulteriori adempimenti</i>
Richiesta di riduzione contribuzione	15 dicembre 2009 ore 14,00	Iscrizione
Richiesta di riduzione contribuzione oltre il 15 dicembre 2009	30 aprile 2010 ore 14,00	Iscrizione entro il 15 dicembre 2009 e ammenda di € 300,00 dal 16 dicembre 2009 al 30 aprile 2010
Richiesta di riduzione contribuzione per gli specializzandi non medici immatricolati nell'anno accademico 2008/2009 ad una scuola di specializzazione dell'area sanitaria	30 settembre 2010 ore 14,00	Iscrizione entro il 30 settembre 2010

Gli iscritti medici alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria sono esclusi dalla possibilità di presentare la richiesta di riduzione della contribuzione (autocertificazione RID).

Per l'iscrizione oltre il 15 dicembre 2009 è applicata una indennità di mora pari a € 50,00 entro il 15 gennaio 2010, a € 100,00 entro il 15 febbraio 2010, a € 150,00 dopo il 15 febbraio 2010. Il medesimo criterio si applica anche alle scadenze di iscrizione diversificate.

3.1.2 Rateazione

La rateazione è così strutturata:

Rata	Importo	Scadenza
Prima rata	€ 558,00	15 dicembre 2009
Seconda rata	€ 669,00	30 aprile 2010
Terza rata	€ 669,00	15 giugno 2010
TOTALE	€ 1.896,00	

E' esclusa la tassa regionale per il diritto allo studio di € 98,00 da versare unitamente alla prima rata, ad eccezione degli iscritti medici alle scuole di specializzazione dell'area sanitaria ai sensi della Legge regionale n. 4 del 3 gennaio 2005 che sono esonerati da tale onere. Tutti i dottorandi, anche quelli con borsa, sono tenuti al pagamento della tassa regionale di € 98,00. E' esclusa anche la tassa CUS di € 6,00 prevista all'art. 1.1.4 da versare entro la scadenza della seconda rata.

Per le tipologie di studenti sotto indicate è stabilito specifico termine per le rate successive alla prima:

Tipologia di studente	II^ rata	III^ rata
Medici immatricolati nell'a.a. 2006/2007 - Medici e non medici immatricolati nell'a.a. 2008/2009 ad una scuola di Specializzazione dell'area medica	15 dicembre 2010	30 aprile 2011
Medici immatricolati nell'a.a. 2007/2008 ad una scuola di Specializzazione dell'area medica	30 settembre 2010	15 dicembre 2010

² L'idoneità alla borsa di studio DSU comporta l'esonero totale dalle tasse universitarie e dalla tassa regionale. La sola istanza di attribuzione di posto alloggio non comporta, anche se accolta, l'esonero dalle tasse universitarie e dalla tassa regionale.

Se la differenza tra l'importo massimo delle rate successive e la riduzione della contribuzione è negativo e superiore a € 10,00 il relativo importo verrà rimborsato d'ufficio. Se il risultato è positivo e superiore a € 10,00 esso dovrà essere versato come segue³:

- a) in unica soluzione, se l'importo non supera € 669,00;
- b) in due rate equivalenti, se l'importo supera € 669,00.

Gli studenti di cui al punto 1.1.3 verseranno l'intero ammontare entro la scadenza della prima rata. Gli studenti che hanno concorso alla borsa di studio DSU e non hanno ottenuto tale beneficio, verseranno la prima rata della contribuzione entro la scadenza della seconda rata.

Dilazioni rispetto a tali termini possono essere disposte dall'Università per motivi di definizione di particolari procedure amministrative.

Ad esclusione degli studenti che richiedano la rinuncia agli studi, per ogni ritardato versamento delle rate successive alla prima, è applicata una mora pari al 5% del relativo importo (sono da pagare solo le more di importo superiore a € 10,00), anche in caso di mancata ricezione delle comunicazioni postali.

3.2 CONTRIBUZIONE RELATIVA A PROCEDURE DI CARRIERA

3.2.1 Interruzione (sospensione)

Gli studenti che abbiano ottenuto l'interruzione della carriera, ai sensi dell'articolo 6 delle "Procedure e termini" dei corsi post laurea, sono:

- esonerati dal pagamento dell'intera contribuzione dovuta nel caso in cui il periodo di interruzione sia uguale o superiore ai 9 mesi. Nell'anno accademico in cui ricade il periodo di recupero dell'interruzione della formazione specialistica, solitamente al termine del corso, gli studenti sono tenuti al pagamento dell'intera contribuzione dovuta;
- tenuti al pagamento dell'intera contribuzione dovuta alle scadenze previste, in caso di periodo inferiore ai 9 mesi.

In entrambi i casi si prescinde dal passaggio all'anno di corso successivo.

L'anno accademico di interruzione è quello nel quale ricade la parte maggiore del periodo totale.

Lo studente che ha fruito dell'interruzione può rinnovare l'iscrizione e l'eventuale richiesta di riduzione della contribuzione entro 30 giorni dal termine del periodo di interruzione, anche in deroga ai termini previsti, senza alcuna indennità.

3.2.2 Dottorandi part-time ed esterni

L'ammontare massimo della contribuzione per i dottorandi in regime di "part-time" è pari a € 948,00. Fermo restando che ai suddetti studenti si applicano tutte le altre previsioni contenute nel presente regolamento, gli stessi possono fruire delle riduzioni di contribuzione per migliaia di euro nella misura massima del 50% di quanto previsto per la generalità degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca.

L'ammontare della contribuzione forfetaria per il "dottorando esterno" (articolo 13 del regolamento di ateneo sul dottorato di ricerca) è pari a € 258,00.

3.2.3 Rinuncia agli studi

Gli studenti rinunciatari sono tenuti al pagamento delle rate scadute secondo quanto stabilito all'articolo 2 di "Procedure e termini" e calcolate sulla base dell'autocertificazione RID qualora presentata e sono comunque esonerati dal pagamento delle more eventualmente maturate negli anni accademici d'iscrizione.

3.2.4 Rinuncia o decadenza dalla borsa di dottorato

In caso di rinuncia o decadenza dalla borsa di dottorato presentata nei termini sotto indicati, lo studente è tenuto al pagamento delle quote di contribuzione specificate:

- dal 15 dicembre 2009 al 30 aprile 2010, contribuzione completa con possibilità di richiesta di riduzione entro 30 giorni dalla data di rinuncia o decadenza dalla borsa;
- dal 1 maggio 2010, tassa forfetaria (pari alla metà della contribuzione massima) di € 948,00.

3.2.5 Esame finale SLEG

Gli iscritti alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali che sostengono l'esame finale anteriormente alle scadenze delle rate successive alla prima, sono tenuti al pagamento del totale della contribuzione effettivamente dovuta per l'anno accademico 2009/2010 nei termini resi noti nell'avviso di indizione dell'esame stesso.

³ Per la determinazione degli importi delle rate dell'anno accademico 2008/2009 occorre fare riferimento al relativo Regolamento sulla contribuzione degli studenti.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001
“Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”
ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390

ARTICOLO 5

I criteri per la determinazione delle condizioni economiche

1. Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto, sono previste come modalità integrative di selezione l'Indicatore della situazione economica all'estero, di cui al successivo comma 7, e l'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente, di cui al successivo comma 8.
2. Per la concessione dei benefici di cui all'articolo 2, il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, articolo 1-bis, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il nucleo familiare del richiedente i benefici, è integrato con quello dei suoi genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti:
 - a) residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
 - b) redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500 euro con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.
4. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, il nucleo familiare del richiedente i benefici per i corsi di dottorato di ricerca è formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef, indipendentemente dalla residenza anagrafica, nonché dai propri genitori e dai soggetti a loro carico ai fini Irpef. Tale disposizione si applica qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui al comma precedente.
5. In caso di separazione o divorzio il nucleo familiare dello studente richiedente i benefici è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza però di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quelli di entrambi i genitori.
6. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di tenere adeguatamente conto dei soggetti che sostengono effettivamente l'onere di mantenimento dello studente, il reddito ed il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica di cui al presente articolo nella misura del 50 per cento.
7. L'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del venti per cento dei patrimoni posseduti all'estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle finanze, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni.
8. L'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente è calcolato secondo le modalità di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, tenendo anche conto dei patrimoni posseduti all'estero. Tali patrimoni sono considerati con le stesse modalità del citato decreto legislativo con le seguenti integrazioni:
 - a. i patrimoni immobiliari localizzati all'estero, detenuti al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di 500 euro al metro quadrato;
 - b. i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle finanze, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni.
9. Per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 2, comma 1, l'Indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare, sommato con l'Indicatore della situazione economica all'estero, non potrà superare il limite stabilito dalle regioni, dalle province autonome e dalle università, per gli interventi di rispettiva competenza, tra i 12.000 ed i 16.000 euro. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 1, e successive modificazioni ed integrazioni, sono comunque esclusi dai benefici gli studenti per i quali l'Indicatore della condizione patrimoniale equivalente del nucleo familiare di cui al comma precedente superi il limite stabilito dalle regioni, dalle province e dalle università, per gli interventi di rispettiva competenza, tra i 21.000 e i 27.000 euro.
10. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 4, commi 5 e 6, il beneficiario degli interventi è tenuto a presentare una nuova autocertificazione della propria condizione economica alle università ed agli organismi regionali di gestione, per gli interventi di rispettiva competenza, in caso di mutamenti della composizione del nucleo familiare e di modifiche della condizione economica dello stesso nucleo, tali da far venire meno il diritto al beneficio.
11. A partire dall'anno accademico 2002/03, i limiti massimi dell'Indicatore della situazione economica equivalente e dell'Indicatore della situazione patrimoniale equivalente sono aggiornati annualmente con decreto del Ministro emanato entro il 28 febbraio.
12. La disciplina dell'Indicatore della Situazione Economica di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, articolo 3, comma 2-bis, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica, secondo le modalità previste dal presente articolo, a decorrere dall'anno accademico 2001-02 nel caso in cui le relative disposizioni attuative siano emanate entro il 30 aprile 2001. In caso contrario si applicano le disposizioni per la valutazione della condizione economica previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari" del 30 aprile 1997, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997.

Decreto Ministeriale 21 marzo 2002
ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del DPCM 9 aprile 2001



Afghanistan
Angola
Bangladesh
Benin
Bhutan
Burkina Faso
Burundi
Cambogia
Capo Verde
Chad
Comoros
Congo Repubblica Democratica del
Costa d'Avorio
Eritrea
Etiopia
Gambia
Gibuti
Guinea
Guinea Bissau
Guinea Equatoriale
Haiti
Kiribati
Lao People's Dem. Rep.
Laos
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Maldives
Mali
Mauritania
Mozambico
Myanmar
Nepal
Niger
Nigeria
Pakistan
Repubblica Centro Africana
Rwanda
Samoa
Sao Tome and Principe
Senegal
Sierra Leone
Solomon Islands
Somalia
Sudan
Tanzania
Togo
Tuvalu
Uganda
Vanatu
Yemen
Zambia

ALLEGATO 3

Decreto Ministeriale 23 aprile 1999

Albania	7,07	Israele	1,21
Algeria	3,59	Kazakistan	6,64
Antigua/Barbuda	2,21	Kenya	14,03
Arabia Saudita	2,37	Kuwait	0,85
Argentina	2,37	Kyrgyzstan	10,47
Armenia	9,14	Latvia	6,16
Australia	1,03	Libano	4,05
Azerbaijan	13,79	Libia	3,2
Bahamas	1,28	Macedonia	4,97
Bahreïn	1,22	Malaysia	2,11
Barbados	1,78	Marocco	5,8
Belarus	4,59	Messico	2,98
Belize	3,59	Moldavia	13,04
Bolivia	7,71	Mongolia	5,15
Botswana	3,6	Namibia	4,98
Brasile	3,4	Nicaragua	10,98
Brunei	0,65	Nuova Zelanda	1,17
Camerun	8,57	Oman	2,15
Canada	0,92	Panama	3,22
Cile	2,03	Papua Nuova Guinea	8,07
Cina (Repubbl.Pop.Cinese)	6,87	Paraguay	5,63
Colombia	3,18	Perù	5,12
Congo (EX Zaire)	7,9	Qatar	1,02
Corea del Nord - R.P. Corea	4,97	Rep. Dominicana	5,14
Corea del Sud - R.DI. Corea	1,74	Russia (Federazione)	4,45
Costa Rica	3,38	Saint Kitts e Nevis	1,99
Croazia	5,08	Saint Vincent	3,38
Cuba	6,51	Santa Lucia	3,09
Dominica	3,14	Seychelles	2,62
Ecuador	4,38	Singapore	0,89
Egitto	5,27	Siria	3,75
El Salvador	7,73	Sri Lanka	5,92
Emirati Arabi Uniti	1,12	Sud Africana Repubblica	4,65
Fiji (isole)	3,28	Suriname	4,15
Filippine	7,3	Svizzera	0,81
Gabon	5,36	Swaziland	6,83
Georgia	14,52	Tailandia	2,61
Ghana	9,93	Taiwan	0,88
Giamaica	5,31	Tajikistan	21,39
Giappone	0,92	Trinidad e Tobago	2,14
Giordania/Palestina	4,82	Tunisia	3,83
Grenada	3,72	Turchia	3,66
Guatemala	5,48	Turkmenistan	8,6
Guyana	6,29	Ucraina	8,54
Honduras	10,2	Uruguay	2,94
Hong Kong, Cina	0,88	USA	0,75
India	14,19	Uzbekistan	8,49
Indonesia	5,08	Venezuela	2,49
Iran	3,68	Vietnam	16,32
Iraq	6,36	Yugoslavia ¹	3,98
Islanda	0,96	Zaire	47,03
Isole Mauritius	1,52	Zimbabwe	9,45

¹ Da intendersi per le tre nazioni Serbia, Montenegro e Bosnia Erzegovina